

N. R.G. 28-1/2023 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVEZZANO

Ufficio procedure per la regolazione della crisi e dell'insolvenza

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Maria Proia	Presidente
dott. Paolo Lepidi	Giudice
dott.ssa Francesca Greco	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento unitario iscritto al n. r.g. 28/2023 al *sub 1* avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268 CCII promosso da:

COLLACCIANI MARIA ESTERINA (c.f. CLLMST63M65A515P), nata ad Avezzano (AQ) il 25/08/1963 residente a Celano in via Michelucci n. 17

DEBITORE RICORRENTE

Udita a relazione del giudice relatore designato con decreto del 15/11/2023, letto il ricorso proposto dal debitore Collacciani Maria Esterina per l'apertura della liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. CCII, tramite l'OCC; ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Avezzano ai sensi dell'art. 27 co. 2 e 3 lett. b) CCII, essendo la ricorrente residente a Celano, comune ricompreso nel



circondario del Tribunale, ed essendo ivi collocato il centro dei suoi interessi;
vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;
vista la relazione dell'OCC ex art. 269 co. 2 CCII, come da ultimo integrata e modificata in data 1 febbraio 2024, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
rilevato che a corredo della domanda è stata prodotta la documentazione di cui all'art. 38 CCII;

considerato che, sulla base della documentazione depositata, appare sussistere:

a) il presupposto soggettivo: il ricorrente è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. e) CCII, trattandosi di persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale;

b) il presupposto oggettivo: sussiste una condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. c) CCII e più segnatamente della sua insolvenza così come definita dall'art. 2 co. 1 lett. b). Invero, tale requisito va inteso quale generale situazione di difficoltà economica riguardante il debitore che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, con mezzi e tempi ordinari, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generato, anche tenuto conto della consistenza del patrimonio che potrebbe essere non facilmente liquidabile. La sussistenza di uno stato di insolvenza del debitore prescinde, inoltre, da ogni indagine sull'effettiva esistenza ed entità dei crediti, essendo a tal fine sufficiente l'accertamento di uno stato d'impotenza economico-patrimoniale non transitorio e idoneo a privare tale soggetto della possibilità di far fronte con mezzi normali ai propri debiti.

Nel caso di specie, quanto all'attivo patrimoniale e al profilo reddituale, la ricorrente:

- non risulta essere proprietaria di beni immobili;
- risulta proprietaria dei seguenti beni mobili registrati:
 - Fiat Punto targata DG351BJ acquistata nel 2007 (valore di acquisto € 15.400 - km 200.000 circa);
 - Fiat Bravo targata ED135KW acquistata nel 2010 (valore di acquisto € 18.235,38 -



km 180.000 circa);

- Citroen C1 targata DV260TC acquistata nel 2014 (valore di acquisto € 800,00 – km 180.000 circa);

- risulta percepire un reddito medio di € 27.700 circa, con la precisazione che lo stesso è composto dallo stipendio, sul quale grava una cessione del quinto alla Fides s.p.a. per € 272 e il pignoramento di 1/9 per € 175 per il mutuo fondiario BNL, oltre alla delegazione Agos Ducato s.p.a. per € 237,90, nonché dalla pensione di reversibilità del marito pari a circa € 720.

Il reddito netto medio mensile è stato indicato in € 2.101,77.

- risulta titolare di quote del Fondo Anima tricolore del valore di € 87,73, nonché intestataria insieme a terzi di un deposito a Risparmio presso Poste s.p.a. di € 75,23 e di un rapporto di conto corrente con la BPER il cui saldo al 03/07/2023 è pari ad € 49,87;

L'ammontare del passivo è stato quantificato dall'OCC in € 669.044,16, comprensivo delle spese per il compenso dell'OCC (quantificate in € 3.660) e risulta, pertanto, superiore alla soglia prevista dall'art. 268 co. 2 CCII.

Confrontando i due dati, è evidente che la ricorrente con il proprio patrimonio non sia più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

tenuto conto della valutazione dell'OCC che ha espresso *"valutazione complessivamente positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, e ritenere che la stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore."*;

rammentato che la liquidazione controllata del sovraindebitato è una procedura concorsuale a carattere non negoziale ma esecutivo-satisfattivo, avente lo scopo di monetizzare l'intero patrimonio del debitore e di utilizzare il ricavato per soddisfare i creditori nel rispetto della *par condicio creditorum*;

ritenuto, pertanto, che la liquidazione controllata non possa essere sottoposta a condizioni dal debitore (né con riferimento al quantum offerto né alla durata) e che, dunque, tutto il patrimonio, presente e futuro, del debitore debba formare l'attivo concorsuale, ad eccezione di quanto necessario per il mantenimento, così come previsto



dall'art. 268 co. 4 CCII;

osservato che tale conclusione appare rispettosa anche del principio dettato dall'art. 2740 c.c. in base al quale «*il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri*»;

rilevato che, come chiarito dalla Corte Costituzionale, la determinazione del tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti da parte del liquidatore deve perseguire "l'obiettivo della maggiore soddisfazione possibile delle ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa" e "La durata dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende, infatti, dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'istituto dell'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura."¹;

ritenuto che la cessione del quinto, il pignoramento e la delegazione di pagamento operanti sulla retribuzione mensile debbano cessare, in quanto tutti inopponibili alla presente procedura e che, pertanto, si debba acquisire alla procedura l'intero stipendio, al netto della quota per il mantenimento;

ritenuto, infatti, che l'art. 144 CCI esprima un principio di carattere generale analogicamente applicabile alla liquidazione controllata atteso che: 1) nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (v. artt. 270 co. 5 e 150 CCI); 2) l'art. 268 co. 4 CCI elenca dettagliatamente i beni esclusi dalla liquidazione; 3) l'art. 270 co. 2 lett. d) prevede che i creditori debbano presentare domanda di insinuazione al passivo per far valere i loro crediti e ciò ai fini della formazione del passivo (v. art. 273 CCI); 4) alla successiva lettera e) è previsto che la sentenza di apertura della procedura ordini al debitore (salvo l'eccezione ivi contemplata) la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; 5) il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione; 6) solo il liquidatore, previamente autorizzato, può esercitare le azioni dirette a conseguire la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione e ogni azione diretta al recupero dei credito nonché esercitare le azioni

¹ Cfr. Corte Cost. sentenza n. 6 del 19/01/2024.



dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, desumendosi da tale articolato normativo che l'intero patrimonio del debitore (salvo le eccezioni espressamente previste) è assoggettato alla procedura di liquidazione, che la stessa ha carattere concorsuale e universale e comporta lo spossessamento del debitore sicché, con l'apertura della liquidazione controllata, devono reputarsi inefficaci eventuali pagamenti effettuati in violazione della *par condicio creditorum*²; ritenuto, infine, che la somma necessaria al mantenimento del debitore deve essere determinata facendo applicazione del criterio indicato nell'art. 283 comma 2° del CCI che la quantifica in rapporto "all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente a numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza ISEE" (con maggiorazione delle spese necessarie alla produzione di reddito del debitore e eventuali spese straordinarie periodiche indispensabili al fabbisogno familiare) e la sua concreta determinazione deve essere rimessa al giudice delegato una volta acquisita dal debitore la documentazione necessaria e sentito il parere del liquidatore³;

ritenuto, allo stato, sulla scorta della documentazione presentata e salva conferma ovvero diversa quantificazione da parte del giudice delegato, di poter individuare in via provvisoria la somma necessaria per il mantenimento, esclusa dalla liquidazione controllata, in € 850,00 mensili;

ritenuto che il debitore debba provvedere al versamento integrale dello stipendio, al netto della somma necessaria per il mantenimento sopra indicata, nelle modalità indicate dal liquidatore, provvedendo ad inviare al liquidatore trimestralmente la prova delle somme percepite in concreto e i giustificativi delle spese sostenute (es. pagamento utenze, abbonamento ai mezzi di trasporto, etc.);

rilevato che liquidatore dovrà tempestivamente segnalare al Tribunale la mancata prova di quanto sopra e la mancata corresponsione alla procedura delle somme eccedenti;

osservato, infine, che oggetto del procedimento di liquidazione è l'intero patrimonio

² Tribunale Mantova, 20 Aprile 2023. Pres. Gibelli. Est. Bernardi; Tribunale di Terni, 17 luglio 2023.

³ Tribunale Pescara, 08 Febbraio 2023. Pres., est. Bongrazio, Tribunale Lodi, 13 Dicembre 2023. Pres. Giuppi. Est. Varesano, Tribunale Treviso, 25 Settembre 2023. Pres. Casciarri. Est. Munaro..



salvo quanto espressamente escluso dall'art. 268 co. 4 CCII, così che il debitore dovrà mettere a disposizione del Liquidatore tutti i suoi beni, tra cui le giacenze di conto corrente, la differenza tra quanto mensilmente percepito e la somma sopra indicata (ovvero quello confermata o modificata dal g.d.) come necessaria al mantenimento ed ogni altro bene;

rilevato, infine, che, stante il disposto dell'art. 6 CCII, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione;

ritenuto pertanto sussistenti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata ex art. 268 e ss. CCII;

tenuto conto delle numerose integrazioni richieste e dell'esigenza di nominare un liquidatore nell'ambito del circondario del Tribunale, al fine di consentire una più celere attività di liquidazione, si reputa necessaria la nomina di un liquidatore diverso dal gestore nominato dall'OCC, ex art. 270 co. 2 lett. b) CCII, scelto nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della Giustizia n. 202 del 24/09/2014, secondo i criteri dell'art. 356 CCII;

P.Q.M.

Visti gli artt. 268, 268 e 270 CCII,

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di COLLACCIANI MARIA ESTERINA (c.f. CLLMST63M65A515P), nata ad Avezzano (AQ) il 25/08/1963 residente a Celano in via Michelucci n. 17.

NOMINA la dott.ssa Francesca Greco Giudice Delegato per la procedura.

NOMINA liquidatore l'avv. Roberto Marino, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina.

ORDINA al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori.

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a



mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

DISPONE che il debitore possa trattenere le somme percepite nel limite sopra indicato in via provvisoria (€ 850,00 mensili), ovvero nella diversa misura determinata dal g.d. all'esito delle necessarie verifiche e del parere del liquidatore, mettendo, invece, a disposizione della procedura tutte le somme eccedenti.

ORDINA al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

ORDINA, qualora nel patrimonio vi siano beni mobili registrati e beni immobili, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti, a cura del liquidatore.

DÀ ATTO che, ai sensi degli artt. 270 co. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio.

DISPONE che il liquidatore:

- entro 30 giorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270 co. 2 lett. d) ovvero alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle



domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;

- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275 co. 3 CCII;

- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

DISPONE che il liquidatore depositi in cancelleria, ogni sei mesi, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore anche:

a) se il ricorrente stia collaborando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.

DISPONE che la presente sentenza sia inserita sul sito internet del Tribunale di Avezzano e, nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, presso il registro delle imprese.

Manda alla cancelleria per la notificazione alla debitrice e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 16/02/2024

Il Giudice estensore
dott.ssa Francesca Greco

il Presidente
dott.ssa Maria Proia

